

## Principali scadenze del mese di febbraio 2013

Scadenza	Tributo/ Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
1 Venerdì	IVA	Soggetti con partita IVA	<p>Termine iniziale per la presentazione telematica della dichiarazione annuale IVA "separata" relativa all'anno precedente.</p> <p>Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA "separata" i soggetti che si sono avvalsi della liquidazione IVA di gruppo.</p> <p>Possono presentare la dichiarazione IVA "separata" anche i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, indipendentemente dalla presenza di un credito o di un debito IVA derivante dalla dichiarazione.</p> <p>Dal 2011, la richiesta di rimborso del credito IVA relativo all'anno precedente deve essere presentata unitamente alla dichiarazione, compilando il quadro VR<sup>1</sup>.</p>
1 Venerdì	IRPEF e IRES	Soggetti IRAP residenti nelle Regioni Sardegna e Umbria	<p>Termine iniziale, a partire dalle ore 12.00, per la presentazione in via telematica all'Agenzia delle Entrate delle istanze di rimborso per i periodi d'imposta pregressi della maggiore IRPEF/IRES versata per effetto della mancata deduzione della quota dell'IRAP relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato, in relazione ai periodi d'imposta per i quali i termini di decadenza del rimborso (48 mesi dalla data del versamento, ex art. 38 del DPR 602/73) ricadono nel periodo intercorrente tra il 28.12.2011 e il 2.4.2013.</p> <p>I contribuenti che, alla data del 2.3.2012, avevano già presentato un'istanza di rimborso cartacea, devono ripresentarla in via telematica<sup>2</sup>.</p>
1 Venerdì	IRPEF ed IRAP	Persone fisiche in regime agevolato per le nuove iniziative produttive (art. 13 della L. 23.12.2000 n. 388)	Termine iniziale di presentazione in via telematica, al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate, dell'istanza preventiva per la concessione del credito d'imposta relativo agli investimenti in apparecchiature informatiche, in relazione all'anno in corso <sup>3</sup> .
4 Lunedì	IMU	Persone fisiche, società di persone e soggetti assimilati, soggetti IRES	<p>Termine per la presentazione della dichiarazione relativa a variazioni rilevanti, ai fini della determinazione dell'IMU, che si siano verificate dall'1.1.2012 al 6.11.2012.</p> <p>Per le variazioni verificatesi successivamente al 6.11.2012, la dichiarazione IMU deve essere presentata entro 90 giorni dalla data della variazione<sup>4</sup>.</p>
4 Lunedì	IRPEF e IRES	Soggetti IRAP persone fisiche, residenti nella Regione Toscana	<p>Termine iniziale, a partire dalle ore 12.00, per la presentazione in via telematica all'Agenzia delle Entrate delle istanze di rimborso per i periodi d'imposta pregressi della maggiore IRPEF/IRES versata per effetto della mancata deduzione della quota dell'IRAP relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato, in relazione ai periodi d'imposta per i quali i termini di decadenza del rimborso (48 mesi dalla data del versamento, ex art. 38 del DPR 602/73) ricadono nel periodo intercorrente tra il 28.12.2011 e il 5.4.2013.</p> <p>I contribuenti che, alla data del 2.3.2012, avevano già presentato un'istanza di rimborso cartacea, devono ripresentarla in via telematica<sup>2</sup>.</p>
5 Martedì	Imposta sugli intrattenimenti ed IVA	Società e associazioni sportive dilettantistiche, <i>pro loco</i> , bande musicali, cori e compagnie teatrali amatoriali, associazioni filodrammatiche, di musica e danza popolare	Termine per l'annotazione sull'apposito prospetto degli abbonamenti rilasciati nel mese precedente <sup>5</sup> .

Scadenza	Tributo/ Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
5 Martedì	IRPEF e IRES	Soggetti IRAP residenti nella Regione Toscana, diversi dalle persone fisiche	<p>Termine iniziale, a partire dalle ore 12.00, per la presentazione in via telematica all'Agenzia delle Entrate delle istanze di rimborso per i periodi d'imposta pregressi della maggiore IRPEF/IRES versata per effetto della mancata deduzione della quota dell'IRAP relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato, in relazione ai periodi d'imposta per i quali i termini di decadenza del rimborso (48 mesi dalla data del versamento, ex art. 38 del DPR 602/73) ricadono nel periodo intercorrente tra il 28.12.2011 e il 6.4.2013.</p> <p>I contribuenti che, alla data del 2.3.2012, avevano già presentato un'istanza di rimborso cartacea, devono ripresentarla in via telematica<sup>2</sup>.</p>
6 Mercoledì	IRPEF e IRES	Soggetti IRAP residenti nella Regione Liguria	<p>Termine iniziale, a partire dalle ore 12.00, per la presentazione in via telematica all'Agenzia delle Entrate delle istanze di rimborso per i periodi d'imposta pregressi della maggiore IRPEF/IRES versata per effetto della mancata deduzione della quota dell'IRAP relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato, in relazione ai periodi d'imposta per i quali i termini di decadenza del rimborso (48 mesi dalla data del versamento, ex art. 38 del DPR 602/73) ricadono nel periodo intercorrente tra il 28.12.2011 e il 7.4.2013.</p> <p>I contribuenti che, alla data del 2.3.2012, avevano già presentato un'istanza di rimborso cartacea, devono ripresentarla in via telematica<sup>2</sup>.</p>
7 Giovedì	IRPEF e IRES	Soggetti IRAP residenti nella Regione Puglia	<p>Termine iniziale, a partire dalle ore 12.00, per la presentazione in via telematica all'Agenzia delle Entrate delle istanze di rimborso per i periodi d'imposta pregressi della maggiore IRPEF/IRES versata per effetto della mancata deduzione della quota dell'IRAP relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato, in relazione ai periodi d'imposta per i quali i termini di decadenza del rimborso (48 mesi dalla data del versamento, ex art. 38 del DPR 602/73) ricadono nel periodo intercorrente tra il 28.12.2011 e l'8.4.2013.</p> <p>I contribuenti che, alla data del 2.3.2012, avevano già presentato un'istanza di rimborso cartacea, devono ripresentarla in via telematica<sup>2</sup>.</p>
8 Venerdì	IRPEF e IRES	Soggetti IRAP persone fisiche, residenti nella Regione Piemonte	<p>Termine iniziale, a partire dalle ore 12.00, per la presentazione in via telematica all'Agenzia delle Entrate delle istanze di rimborso per i periodi d'imposta pregressi della maggiore IRPEF/IRES versata per effetto della mancata deduzione della quota dell'IRAP relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato, in relazione ai periodi d'imposta per i quali i termini di decadenza del rimborso (48 mesi dalla data del versamento, ex art. 38 del DPR 602/73) ricadono nel periodo intercorrente tra il 28.12.2011 e il 9.4.2013.</p> <p>I contribuenti che, alla data del 2.3.2012, avevano già presentato un'istanza di rimborso cartacea, devono ripresentarla in via telematica<sup>2</sup>.</p>
9 Sabato	Imposta sulla pubblicità	Imprese produttrici di gru mobili, gru a torre adoperate nei cantieri edili e macchine da cantiere	<p>Termine per adeguare le dimensioni dei marchi, apposti prima del 9.8.2012 su gru mobili, gru a torre adoperate nei cantieri edili e macchine da cantiere, al fine di rientrare nei previsti limiti di esenzione<sup>6</sup>.</p>

Scadenza	Tributo/ Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
13 Mercoledì	Prelievo erariale unico (PREU)	Concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS, collegati alla rete telematica	Secondo versamento per il periodo contabile gennaio-febbraio, pari al 25% del tributo dovuto per il periodo contabile settembre-ottobre dell'anno precedente <sup>7</sup> .
15 Venerdì	IRPEF	Sostituti d'imposta	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute del mese di dicembre, la cui scadenza del termine era il 16.1.2013, con la sanzione ridotta del 3%, oltre agli interessi legali <sup>8</sup> .
15 Venerdì	IVA	Soggetti con partita IVA - Regime mensile	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del mese di dicembre, la cui scadenza del termine era il 16.1.2013, con la sanzione ridotta del 3%, oltre agli interessi legali <sup>8</sup> .
15 Venerdì	IVA	Soggetti con partita IVA	Termine per emettere le fatture, eventualmente in forma semplificata, relative: <ul style="list-style-type: none"> <li>– alle cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, effettuate nel mese precedente;</li> <li>– alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nel mese precedente nei confronti del medesimo soggetto;</li> <li>– alle prestazioni di servizi "generiche" effettuate nel mese precedente a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea, non soggette all'imposta;</li> <li>– alle prestazioni di servizi "generiche" rese o ricevute (autofattura) da un soggetto passivo stabilito fuori dell'Unione europea, effettuate nel mese precedente;</li> <li>– alle cessioni comunitarie non imponibili, effettuate nel mese precedente.</li> </ul> <p>Le fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni<sup>9</sup>.</p>
15 Venerdì	IVA	Soggetti con partita IVA che effettuano acquisti intracomunitari	Annotazione nel registro acquisti e in quello delle vendite delle fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel mese precedente, con riferimento a tale mese <sup>10</sup> .
15 Venerdì	IVA	Soggetti con partita IVA	Termine per l'annotazione riepilogativa mensile, sul registro dei corrispettivi, delle operazioni effettuate nel mese precedente per le quali è stato emesso lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale <sup>11</sup> .
15 Venerdì	IVA	Soggetti con partita IVA	Termine per la registrazione di un unico documento riepilogativo contenente tutte le fatture attive emesse nel mese precedente, di importo inferiore a 300,00 euro. <p>Il documento riepilogativo sostituisce la registrazione di ogni singola fattura e deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– i numeri delle fatture cui si riferisce;</li> <li>– l'imponibile complessivo;</li> <li>– l'IVA distinta per aliquota<sup>12</sup>.</li> </ul>
15 Venerdì	Imposte dirette e IVA	Imprese operanti nel settore della grande distribuzione commerciale o di servizi	Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, distintamente per ciascun punto vendita e per ciascuna giornata, dell'ammontare dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente, in sostituzione dell'obbligo di certificazione mediante ricevuta o scontrino fiscale, a seguito dell'esercizio dell'apposita opzione.

Scadenza	Tributo/ Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
<i>segue</i>			Qualora l'opzione sia esercitata nel corso del periodo d'imposta, entro il termine stabilito per la prima trasmissione devono essere comunicati anche i dati relativi alla frazione compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui la scelta è stata operata <sup>13</sup> .
15 Venerdì	IRES, IRAP e IVA	Associazioni sportive dilettantistiche, senza scopo di lucro e <i>pro loco</i> che hanno esercitato l'opzione per il regime della L. 16.12.91 n. 398	Termine per annotare nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i c.d. contribuenti "supersemplificati", approvato con il DM 11.2.97, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi altro provento conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente.  Devono essere distintamente annotati nel prospetto: <ul style="list-style-type: none"> <li>– i proventi che non costituiscono reddito imponibile per le associazioni sportive dilettantistiche, ai sensi dell'art. 25 co. 1 della L. 13.5.99 n. 133;</li> <li>– le plusvalenze patrimoniali;</li> <li>– le operazioni intracomunitarie ai sensi dell'art. 47 del DL 30.8.93 n. 331, convertito nella L. 29.10.93 n. 427.</li> </ul> Il prospetto deve essere numerato progressivamente prima di essere messo in uso <sup>14</sup> .
15 Venerdì	IRES, IRAP e IVA	Enti non commerciali che determinano forfettariamente il reddito ex art. 145 del TUIR	Termine per annotare l'ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni fatturate nel mese precedente: <ul style="list-style-type: none"> <li>– nei registri previsti ai fini IVA;</li> <li>– ovvero nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i c.d. contribuenti "supersemplificati", approvato con il DM 11.2.97.</li> </ul> Il prospetto deve essere numerato progressivamente prima di essere messo in uso <sup>15</sup> .
15 Venerdì	Prelievo erariale unico (PREU)	Concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 lett. a) del TULPS, collegati alla rete telematica	Comunicazione in via telematica all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli delle somme giocate da ciascun apparecchio, in relazione all'anno solare precedente <sup>16</sup> .
15 Venerdì	Prelievo erariale unico (PREU)	Concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 lett. b) del TULPS, collegati alla rete telematica	Comunicazione in via telematica all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli delle somme giocate da ciascun apparecchio, in relazione all'anno solare precedente <sup>17</sup> .
16 Sabato	Addizionale regionale IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati	Versamento della rata dell'addizionale regionale all'IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.
16 Sabato	Addizionale regionale IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati	Versamento addizionale regionale all'IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.
16 Sabato	Addizionale comunale IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati	Versamento della rata dell'addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.
16 Sabato	Addizionale comunale IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati	Versamento addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.
16 Sabato	Contributi INPS	Datori di lavoro	Versamento dei contributi relativi al mese precedente.
16 Sabato	Contributi INPS artigiani e commercianti	Soggetti iscritti alla gestione artigiani o commercianti dell'INPS	Versamento rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. "fissi") relativa al trimestre precedente.

Scadenza	Tributo/ Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
16 Sabato	Contributo INPS ex L. 335/95	Soggetti che hanno erogato compensi a collaboratori coordinati e continuativi o lavoratori a progetto	Versamento del contributo INPS sui compensi per collaborazioni coordinate e continuative o lavori a progetto erogati nel mese precedente <sup>18</sup> .
16 Sabato	Contributo INPS ex L. 335/95	Soggetti che hanno erogato provvigioni per vendite a domicilio	Versamento del contributo INPS sul 78% delle provvigioni erogate nel mese precedente.  L'obbligo contributivo si applica solo qualora il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite <sup>19</sup> .
16 Sabato	Contributo INPS ex L. 335/95	Soggetti che hanno erogato borse di studio per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca, oppure assegni di ricerca o per attività di tutoraggio	Versamento del contributo INPS sulle borse di studio e sugli assegni erogati nel mese precedente <sup>20</sup> .
16 Sabato	Contributo INPS ex L. 335/95	Soggetti che hanno erogato compensi a spedizionieri doganali	Versamento del contributo INPS sui compensi erogati nel mese precedente <sup>21</sup> .
16 Sabato	Contributo INPS ex L. 335/95	Associanti che hanno erogato utili ad associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro	Versamento del contributo INPS sugli utili erogati nel mese precedente <sup>22</sup> .
16 Sabato	Contributo INPS ex L. 335/95	Soggetti che hanno erogato compensi a lavoratori autonomi occasionali	Versamento del contributo INPS sui compensi erogati nel mese precedente, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite <sup>23</sup> .
16 Sabato	Contributi ENPALS	Aziende dello spettacolo e dello sport	Versamento dei contributi relativi al mese precedente per i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti <sup>24</sup> .
16 Sabato	Premi INAIL	Datori di lavoro e committenti di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (compresi i "lavoratori a progetto")	Termine per: <ul style="list-style-type: none"> <li>– procedere all'autoliquidazione dei premi INAIL, relativi ai dipendenti e ai collaboratori coordinati e continuativi, dovuti a saldo per il 2012 e in acconto per il 2013;</li> <li>– effettuare il relativo versamento in unica soluzione, ovvero della prima delle previste 4 rate (in caso di opzione per il versamento rateale).</li> </ul> <p>La relativa denuncia deve essere presentata all'INAIL esclusivamente in via telematica, entro il 16.3.2013<sup>25</sup>.</p>
16 Sabato	Imposta sugli intrattenimenti	Soggetti che svolgono attività di intrattenimento in modo continuativo	Termine per il versamento dell'imposta relativa alle attività di intrattenimento svolte nel mese solare precedente <sup>26</sup> .
16 Sabato	IRPEF	Datori di lavoro sostituti d'imposta	Versamento del saldo dell'imposta sostitutiva dell'11% sulle rivalutazioni del TFR maturate nell'anno solare precedente.  I datori di lavoro possono utilizzare in compensazione della suddetta imposta sostitutiva dell'11% il credito derivante dal versamento negli anni 1997 e/o 1998 dell'anticipo della tassazione del TFR, di cui all'art. 3 co. 211 - 213 della L. 23.12.96 n. 662 <sup>27</sup> .
16 Sabato	IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro (es. TFR).
16 Sabato	IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi assimilati al lavoro dipendente	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
16 Sabato	Contributo di solidarietà del 3%	Sostituti d'imposta che erogano redditi di lavoro dipendente e/o assimilati	Versamento del contributo di solidarietà del 3% dovuto sui redditi di importo superiore ai 300.000,00 euro lordi annui, trattenuto in sede di conguaglio di fine anno precedente effettuato a gennaio <sup>28</sup> .

Scadenza	Tributo/ Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
16 Sabato	Addizionale del 10%	Soggetti operanti nel settore finanziario	Versamento dell'addizionale del 10% dovuta sui compensi corrisposti nel mese precedente a dirigenti e amministratori, sotto forma di <i>bonus</i> e <i>stock options</i> , che eccedono la parte fissa della retribuzione <sup>29</sup> .
16 Sabato	IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro autonomo o redditi diversi	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. I) del TUIR.
16 Sabato	IRPEF	Condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi: <ul style="list-style-type: none"> <li>– effettuate nell'esercizio di impresa;</li> <li>– oppure qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. i) del TUIR<sup>30</sup>.</li> </ul>
16 Sabato	IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono provvigioni	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari.
16 Sabato	IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di capitale esclusi i dividendi	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sugli interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi).
16 Sabato	IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono compensi per avviamento e contributi	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi degli enti pubblici.
16 Sabato	IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono premi e vincite	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui premi e sulle vincite.
16 Sabato	Addizionale del 6%	Concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 lett. b) del TULPS, collegati alla rete telematica	Versamento dell'addizionale del 6% trattenuta nel mese precedente sulle vincite superiori a 500,00 euro <sup>31</sup> .
16 Sabato	IRPEF e IRES	Banche e Poste	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui bonifici di pagamento delle spese di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici, che beneficiano della detrazione del 50% o del 55% <sup>32</sup> .
16 Sabato	Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP	SGR che gestiscono fondi comuni di investimento immobiliare	Versamento dell'imposta sostitutiva del 7% dovuta per l'anno precedente, in relazione ai fondi comuni di investimento immobiliare esistenti al 31.12.2010, nei quali almeno un partecipante deteneva quote per un ammontare superiore al 5%, messi in liquidazione entro il 31.12.2011 <sup>33</sup> .
16 Sabato	Ritenuta sui contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione	Imprese di assicurazione	Versamento del 60% della ritenuta a titolo d'imposta applicata sui redditi maturati in relazione ai contratti stipulati entro il 31.12.95 da soggetti esercenti attività commerciali, costituiti dalla differenza tra il valore della riserva matematica di ciascuna polizza alla data del 31.12.2012 e i premi versati <sup>34</sup> .
16 Sabato	IVA	Società ed enti controllanti che intendono avvalersi del regime di liquidazione IVA di gruppo	Termine per la presentazione, esclusivamente in via telematica, del modello IVA 26 per avvalersi del regime di liquidazione IVA di gruppo per l'anno solare in corso <sup>35</sup> .
16 Sabato	IVA	Soggetti con partita IVA - Regime mensile	Liquidazione dell'IVA relativa al mese precedente e versamento dell'IVA a debito <sup>36, 37</sup> .  È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi <sup>38</sup> .

Scadenza	Tributo/ Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
16 Sabato	IVA	Soggetti con partita IVA, in regime mensile, che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate	Liquidazione dell'IVA relativa al secondo mese precedente e versamento dell'IVA a debito <sup>36, 37</sup> . È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi <sup>38</sup> .
16 Sabato	IVA	Soggetti con partita IVA - Regime trimestrale per "natura" (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori)	Liquidazione e versamento IVA a debito del trimestre ottobre-dicembre, senza maggiorazione di interessi <sup>36, 37</sup> .
16 Sabato	IVA	Persone fisiche fino a 30.000,00 euro di volume d'affari rientranti nel regime dei "minimi"	Versamento dell'IVA relativa agli acquisti intracomunitari e alle altre operazioni di acquisto di cui risultino debitori d'imposta, effettuate nel mese precedente <sup>39</sup> .
16 Sabato	IVA	Soggetti fornitori di esportatori abituali	Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intenti ricevute dagli esportatori abituali, al fine di non applicare l'IVA <sup>40</sup> .
17 Domenica	IRPEF e IRES	Società già costituite al 19.12.2012 in possesso dei requisiti per essere considerate <i>start-up</i> innovative	Termine per depositare presso l'ufficio del Registro delle imprese una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che attesti il possesso dei requisiti per essere considerate <i>start-up</i> innovative, al fine di accedere alle previste agevolazioni <sup>41</sup> .
18 Lunedì	IRPEF e IRES	Soggetti IRAP residenti nella Regione Piemonte, diversi dalle persone fisiche	Termine iniziale, a partire dalle ore 12.00, per la presentazione in via telematica all'Agenzia delle Entrate delle istanze di rimborso per i periodi d'imposta pregressi della maggiore IRPEF/IRES versata per effetto della mancata deduzione della quota dell'IRAP relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato, in relazione ai periodi d'imposta per i quali i termini di decadenza del rimborso (48 mesi dalla data del versamento, ex art. 38 del DPR 602/73) ricadono nel periodo intercorrente tra il 28.12.2011 e il 19.4.2013.  I contribuenti che, alla data del 2.3.2012, avevano già presentato un'istanza di rimborso cartacea, devono ripresentarla in via telematica <sup>2</sup> .
19 Martedì	IRPEF e IRES	Soggetti IRAP residenti nella Regione Sicilia	Termine iniziale, a partire dalle ore 12.00, per la presentazione in via telematica all'Agenzia delle Entrate delle istanze di rimborso per i periodi d'imposta pregressi della maggiore IRPEF/IRES versata per effetto della mancata deduzione della quota dell'IRAP relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato, in relazione ai periodi d'imposta per i quali i termini di decadenza del rimborso (48 mesi dalla data del versamento, ex art. 38 del DPR 602/73) ricadono nel periodo intercorrente tra il 28.12.2011 e il 20.4.2013.  I contribuenti che, alla data del 2.3.2012, avevano già presentato un'istanza di rimborso cartacea, devono ripresentarla in via telematica <sup>2</sup> .
20 Mercoledì	IRPEF e IRES	Soggetti IRAP persone fisiche, residenti nella Regione Emilia Romagna, esclusa la Provincia di Bologna	Termine iniziale, a partire dalle ore 12.00, per la presentazione in via telematica all'Agenzia delle Entrate delle istanze di rimborso per i periodi d'imposta pregressi della maggiore IRPEF/IRES versata per effetto della mancata deduzione della quota dell'IRAP relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato, in relazione ai periodi d'imposta per i quali i termini di decadenza del rimborso (48 mesi dalla data del versamento, ex art. 38 del DPR 602/73) ricadono nel periodo intercorrente tra il 28.12.2011 e il 21.4.2013.

Scadenza	Tributo/ Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
<i>segue</i>			I contribuenti che, alla data del 2.3.2012, avevano già presentato un'istanza di rimborso cartacea, devono ripresentarla in via telematica <sup>2</sup> .
20 Mercoledì	Contributi ENASARCO	Committenti di agenti e rappresentanti	Versamento in via telematica dei contributi dovuti sulle provvigioni relative al trimestre ottobre-dicembre <sup>42</sup> .
20 Mercoledì	Contributo CONAI	Produttori di imballaggi o di materiali di imballaggi - Importatori	<p>Liquidazione del contributo dovuto per il mese precedente e invio al Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) delle relative dichiarazioni.</p> <p>Se il contributo annuo dovuto non supera 31.000,00 euro per singolo materiale (o complessivamente per le importazioni forfetizzate), la dichiarazione può essere presentata trimestralmente; se tale importo non supera 310,00 euro annui può essere presentata un'unica dichiarazione annuale.</p> <p>È stata prevista l'esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contributo fino a 26,00 euro per singolo materiale ovvero 52,00 euro annui nell'ipotesi di calcolo forfetario del contributo per le importazioni.</p> <p>Il versamento del contributo risultante dalla dichiarazione deve essere effettuato entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione stessa, comunque solo dopo il ricevimento della fattura inviata dal CONAI.</p>
21 Giovedì	IRPEF e IRES	Soggetti IRAP residenti nella Regione Emilia Romagna, esclusa la Provincia di Bologna, diversi dalle persone fisiche	<p>Termine iniziale, a partire dalle ore 12.00, per la presentazione in via telematica all'Agenzia delle Entrate delle istanze di rimborso per i periodi d'imposta pregressi della maggiore IRPEF/IRES versata per effetto della mancata deduzione della quota dell'IRAP relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato, in relazione ai periodi d'imposta per i quali i termini di decadenza del rimborso (48 mesi dalla data del versamento, ex art. 38 del DPR 602/73) ricadono nel periodo intercorrente tra il 28.12.2011 e il 22.4.2013.</p> <p>I contribuenti che, alla data del 2.3.2012, avevano già presentato un'istanza di rimborso cartacea, devono ripresentarla in via telematica<sup>2</sup>.</p>
22 Venerdì	IRPEF e IRES	Soggetti IRAP residenti nella Provincia di Bologna	<p>Termine iniziale, a partire dalle ore 12.00, per la presentazione in via telematica all'Agenzia delle Entrate delle istanze di rimborso per i periodi d'imposta pregressi della maggiore IRPEF/IRES versata per effetto della mancata deduzione della quota dell'IRAP relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato, in relazione ai periodi d'imposta per i quali i termini di decadenza del rimborso (48 mesi dalla data del versamento, ex art. 38 del DPR 602/73) ricadono nel periodo intercorrente tra il 28.12.2011 e il 23.4.2013.</p> <p>I contribuenti che, alla data del 2.3.2012, avevano già presentato un'istanza di rimborso cartacea, devono ripresentarla in via telematica<sup>2</sup>.</p>
25 Lunedì	IRPEF e IRES	Soggetti IRAP persone fisiche, residenti nella Regione Veneto	Termine iniziale, a partire dalle ore 12.00, per la presentazione in via telematica all'Agenzia delle Entrate delle istanze di rimborso per i periodi d'imposta pregressi della maggiore IRPEF/IRES versata per effetto della mancata deduzione della quota dell'IRAP relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato, in relazione ai periodi d'imposta per i quali i termini di decadenza del rimborso (48 mesi dalla data del versamento, ex art. 38 del DPR 602/73) ricadono nel periodo intercorrente tra il 28.12.2011 e il 26.4.2013.



Scadenza	Tributo/ Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
<i>segue</i>			I contribuenti che, alla data del 2.3.2012, avevano già presentato un'istanza di rimborso cartacea, devono ripresentarla in via telematica <sup>2</sup> .
25 Lunedì	Contributi ENPAIA	Datori di lavoro agricolo	Versamento dei contributi relativi al mese precedente per gli impiegati agricoli e presentazione della relativa denuncia.
25 Lunedì	Contributi ENPALS	Aziende dello spettacolo e dello sport	Presentazione in via telematica della denuncia contributiva relativa al mese precedente <sup>24</sup> .
25 Lunedì	IVA	Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie	Presentazione in via telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di gennaio <sup>43</sup> .
25 Lunedì	IVA	Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie e che nel mese di gennaio hanno superato la soglia di 50.000,00 euro per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT	Presentazione in via telematica dei modelli INTRASTAT, appositamente contrassegnati, relativi al mese di gennaio. La periodicità mensile deve essere mantenuta anche nei mesi successivi, per almeno quattro trimestri consecutivi <sup>43</sup> .
26 Martedì	IRPEF e IRES	Soggetti IRAP residenti nella Regione Veneto, escluse Province di Verona, Vicenza e Treviso, diversi dalle persone fisiche	Termine iniziale, a partire dalle ore 12.00, per la presentazione in via telematica all'Agenzia delle Entrate delle istanze di rimborso per i periodi d'imposta pregressi della maggiore IRPEF/IRES versata per effetto della mancata deduzione della quota dell'IRAP relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato, in relazione ai periodi d'imposta per i quali i termini di decadenza del rimborso (48 mesi dalla data del versamento, ex art. 38 del DPR 602/73) ricadono nel periodo intercorrente tra il 28.12.2011 e il 27.4.2013.  I contribuenti che, alla data del 2.3.2012, avevano già presentato un'istanza di rimborso cartacea, devono ripresentarla in via telematica <sup>2</sup> .
27 Mercoledì	IRPEF e IRES	Soggetti IRAP residenti nelle Province di Verona, Vicenza e Treviso, diversi dalle persone fisiche	Termine iniziale, a partire dalle ore 12.00, per la presentazione in via telematica all'Agenzia delle Entrate delle istanze di rimborso per i periodi d'imposta pregressi della maggiore IRPEF/RES versata per effetto della mancata deduzione della quota dell'IRAP relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato, in relazione ai periodi d'imposta per i quali i termini di decadenza del rimborso (48 mesi dalla data del versamento, ex art. 38 del DPR 602/73) ricadono nel periodo intercorrente tra il 28.12.2011 e il 28.4.2013.  I contribuenti che, alla data del 2.3.2012, avevano già presentato un'istanza di rimborso cartacea, devono ripresentarla in via telematica <sup>2</sup> .
28 Giovedì	IRPEF, relative addizionali e imposte sostitutive	Datore di lavoro o committente sostituto d'imposta	Termine per l'effettuazione del conguaglio di fine anno in relazione ai redditi di lavoro dipendente e assimilati (es. collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto).
28 Giovedì	IRPEF, relative addizionali e imposte sostitutive	Sostituti d'imposta	Termine per consegnare ai sostituiti (es. dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi, ecc.) la certificazione, relativa all'anno precedente (es. modello CUD):  – delle somme e valori corrisposti; – delle ritenute operate; – delle detrazioni d'imposta effettuate; – dei contributi previdenziali trattenuti <sup>44</sup> .
28 Giovedì	IRPEF, relative addizionali e imposte sostitutive	Sostituti d'imposta	Termine per consegnare il modello CUD 2013 relativo al 2012 per certificare i dati aggiuntivi rispetto al modello CUD 2012, già consegnato a seguito di richiesta avanzata dal lavoratore in sede di cessazione del rapporto nel corso del 2012 <sup>45</sup> .

Scadenza	Tributo/ Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
28 Giovedì	IRPEF ed IRES	Soggetti che corrispondono dividendi	Termine per consegnare ai soggetti percettori la certificazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>– degli utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, in qualunque forma corrisposti nell'anno precedente;</li> <li>– delle relative ritenute operate o delle imposte sostitutive applicate<sup>46</sup>.</li> </ul>
28 Giovedì	Capital gain	Notai, intermediari professionali, società ed enti emittenti, che comunque intervengono, anche in qualità di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi diversi di natura finanziaria (c.d. "capital gain"), di cui all'art. 67 co. 1 lett. c) - c-quinquies) del TUIR	Termine per rilasciare alle parti la certificazione delle operazioni effettuate nell'anno precedente.  L'obbligo di certificazione non si applica se il contribuente ha optato per il regime del "risparmio amministrato" o del "risparmio gestito", ai sensi, rispettivamente, degli artt. 6 e 7 del DLgs. 461/97 <sup>47</sup> .
28 Giovedì	IVA	Soggetti con partita IVA	Termine per la presentazione telematica, diretta ovvero tramite un intermediario abilitato (comprese le società del gruppo), della dichiarazione annuale IVA "separata" relativa all'anno precedente, al fine di beneficiare dell'esonero dalla presentazione della comunicazione dati IVA <sup>48</sup> .
28 Giovedì	IVA	Contribuenti IVA, salvo specifiche esclusioni (es. persone fisiche che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 25.000,00 euro)	Presentazione diretta in via telematica della comunicazione dati IVA relativa all'anno solare precedente <sup>49</sup> .
28 Giovedì	IVA	Soggetti abilitati alla trasmissione telematica (es. dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro)	Trasmissione in via telematica delle comunicazioni dati IVA relative all'anno solare precedente <sup>49</sup> .
28 Giovedì	IMU	Persone fisiche, società di persone e soggetti assimilati, soggetti IRES	Termine per la presentazione della dichiarazione relativa ai fabbricati rurali, sia strumentali che abitativi, che sono stati iscritti al Catasto edilizio urbano entro il 30.11.2012, qualora obbligatoria <sup>50</sup> .
28 Giovedì	Imposte dirette e IVA	Contribuenti soggetti agli studi di settore	Termine per comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate, mediante l'apposito programma informatico, le informazioni e gli elementi in grado di giustificare le situazioni di non congruità, non normalità o non coerenza derivanti dall'applicazione degli studi di settore per il periodo d'imposta 2011, ovvero la presenza di una causa di esclusione o di inapplicabilità <sup>51</sup> .
28 Giovedì	Imposte dirette e IVA	Tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali e soggetti autorizzati alla rivendita, nonché intermediari abilitati incaricati	Termine per effettuare la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle comunicazioni dei dati relativi alla fornitura di documenti fiscali, con riferimento all'anno solare precedente <sup>52</sup> .
28 Giovedì	IRES	Persone che hanno la direzione dei consorzi con attività esterna, esclusi i Confidi	Termine per redigere e depositare presso il competente Registro delle imprese la situazione patrimoniale relativa all'anno precedente <sup>53</sup> .
28 Giovedì	Contributi previdenziali e premi INAIL	Datori di lavoro, committenti e associanti in partecipazione	Termine per la registrazione sul libro unico del lavoro dei dati relativi al mese precedente. In relazione ai dati variabili delle retribuzioni, la registrazione può avvenire con un differimento di un mese <sup>54</sup> .
28 Giovedì	Contributi INPS	Datori di lavoro	Termine per effettuare la trasmissione telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce retributive e contributive dei lavoratori dipendenti, modelli "UNIEMENS", relative al mese precedente <sup>55</sup> .

Scadenza	Tributo/ Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
28 Giovedì	Contributo INPS ex L. 335/95	Committenti e associanti in partecipazione	Termine per effettuare la trasmissione telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce modelli "UNIEMENS" relative ai compensi corrisposti nel mese precedente ai: <ul style="list-style-type: none"> <li>– collaboratori coordinati e continuativi;</li> <li>– lavoratori a progetto;</li> <li>– lavoratori autonomi occasionali;</li> <li>– venditori a domicilio;</li> <li>– associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro;</li> <li>– altri soggetti iscritti alla Gestione separata INPS ex L. 335/95<sup>55</sup>.</li> </ul>
28 Giovedì	Imposta di registro	Soggetti che hanno stipulato contratti di affitto dei fondi rustici	Termine per: <ul style="list-style-type: none"> <li>– registrare cumulativamente i contratti di affitto dei fondi rustici, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati nel corso dell'anno precedente tra le stesse parti;</li> <li>– versare la relativa imposta<sup>56</sup>.</li> </ul>
28 Giovedì	Imposta di bollo	Soggetti che assolvono l'imposta di bollo in modo virtuale	Termine per il versamento della prima rata bimestrale.
28 Giovedì	Imposta sulle assicurazioni	Assicuratori	Versamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di gennaio, nonché di eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di dicembre <sup>57</sup> .
28 Giovedì	Imposta sulle assicurazioni	Assicuratori esteri in regime mensile	Presentazione della denuncia dell'ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati nel mese precedente, distinti a seconda dell'aliquota d'imposta applicabile <sup>58</sup> .
28 Giovedì	Imposte dirette e IVA	Banche, Poste, SIM, SGR, assicurazioni, società fiduciarie e altri intermediari finanziari	Termine per inviare all'Agenzia delle Entrate e/o all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in via telematica, le risposte negative cumulative riguardanti richieste: <ul style="list-style-type: none"> <li>– di informazioni sui rapporti intrattenuti e le operazioni svolte con i contribuenti;</li> <li>– consegnate nel mese precedente<sup>59</sup>.</li> </ul>
28 Giovedì	IRPEF e IRES	Banche, Poste, SIM, SGR, assicurazioni, società fiduciarie e altri intermediari finanziari	Termine per effettuare la trasmissione in via telematica all'Anagrafe tributaria dei dati relativi alle variazioni o all'instaurazione di nuovi rapporti intervenute nel mese precedente <sup>60</sup> .
28 Giovedì	IRPEF e IRES	Banche, Poste, SIM, SGR, assicurazioni, società fiduciarie e altri intermediari finanziari	Termine per effettuare la trasmissione in via telematica all'Anagrafe tributaria dei dati, relativi al mese precedente, riguardanti: <ul style="list-style-type: none"> <li>– le operazioni di natura finanziaria compiute al di fuori di un rapporto continuativo, unitamente ai dati identificativi dei soggetti che le hanno effettuate;</li> <li>– qualsiasi altro rapporto, unitamente ai dati identificativi dei soggetti che li intrattengono<sup>61</sup>.</li> </ul>
28 Giovedì	IVA	Soggetti IVA che hanno effettuato operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in "paradisi fiscali"	Presentazione in via telematica delle comunicazioni dei dati relative al mese di gennaio <sup>62</sup> .
28 Giovedì	IVA	Soggetti IVA che hanno effettuato operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in "paradisi fiscali" e che nel mese di gennaio hanno superato la soglia di 50.000,00 euro per la presentazione trimestrale	Presentazione in via telematica delle comunicazioni dei dati, appositamente contrassegnate, relative al mese di gennaio.  La periodicità mensile deve essere mantenuta anche nei mesi successivi, per almeno quattro trimestri consecutivi <sup>62</sup> .

Scadenza	Tributo/ Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
28 Giovedì	IVA	Soggetti IVA che hanno effettuato operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in "paradisi fiscali"	Presentazione in via telematica delle comunicazioni rettificative o integrative delle comunicazioni presentate entro la fine del mese precedente <sup>62</sup> .
28 Giovedì	IVA	Enti non commerciali e produttori agricoli esonerati	Termine per: – versare l'imposta dovuta sugli acquisti intracomunitari di beni e sugli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti, registrati nel mese precedente; – presentare la relativa dichiarazione mensile, con indicazione dell'imposta dovuta e versata <sup>63</sup> .
28 Giovedì	IVA	Soggetti con partita IVA - Esercizio di imprese	Termine per rilevare il numero dei chilometri dei mezzi di trasporto utilizzati nell'esercizio dell'impresa, da riportare nell'apposita scheda carburanti mensile <sup>64</sup> .
28 Giovedì	IVA	Soggetti che effettuano operazioni in oro	Termine per effettuare la dichiarazione alla Banca d'Italia delle operazioni, di valore pari o superiore a 12.500,00 euro, compiute nel mese precedente <sup>65</sup> .
28 Giovedì	IVA	Soggetti con partita IVA	Termine per emettere le fatture, eventualmente in forma semplificata, relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, in relazione ai beni consegnati o spediti nel mese precedente <sup>66</sup> .
28 Giovedì	IVA	Soggetti con partita IVA che effettuano scambi intracomunitari	I soggetti che effettuano acquisti intracomunitari di beni o servizi, se non hanno ricevuto fattura entro il mese precedente, devono emettere autofattura relativa alle operazioni effettuate nel secondo mese precedente <sup>67</sup> .
28 Giovedì	IVA	Soggetti con partita IVA con sedi secondarie	Obblighi di fatturazione, registrazione e annotazione dei corrispettivi e di registrazione degli acquisti, relativamente alle operazioni effettuate nel mese precedente da sedi secondarie (o altre dipendenze) che non vi provvedono direttamente.
28 Giovedì	Prelievo erariale unico (PREU)	Concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS, collegati alla rete telematica	Terzo versamento per il periodo contabile gennaio-febbraio, pari al 25% del tributo dovuto per il periodo contabile settembre-ottobre dell'anno precedente <sup>7</sup> .
28 Giovedì	Prelievo erariale unico (PREU)	Concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS, collegati alla rete telematica	Versamento della rata mensile, maggiorata degli interessi legali, in caso di accoglimento da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dell'istanza di rateizzazione per temporanea situazione di difficoltà <sup>68</sup> .
28 Giovedì	Addizionale del 6%	Concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 lett. b) del TULPS, collegati alla rete telematica	Comunicazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in relazione al mese precedente: – delle vincite superiori a 500,00 euro; – dell'addizionale del 6% trattenuta <sup>69</sup> .
28 Giovedì	Imposte dirette	Imprese, consorzi e società consortili, centri di ricerca, parchi scientifici e tecnologici	Presentazione al Ministero dell'Università e della Ricerca delle domande di contributo per: – specifici progetti per attività di ricerca, unitamente a non preponderanti attività di sviluppo precompetitivo; – formazione e/o riqualificazione professionale finalizzata al riorientamento e al recupero di competitività delle proprie strutture di ricerca <sup>70</sup> .
28 Giovedì	Imposte dirette	Soggetti che svolgono attività circensi e di spettacolo viaggiante	Presentazione al Ministero per i Beni e le Attività culturali - Direzione generale per lo spettacolo dal vivo - Servizio attività di danza e per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante, della domanda di ammissione al contributo per accertate difficoltà di gestione verificatesi nell'anno precedente <sup>71</sup> .

**Avvertenze:** si ricorda che, in generale, i termini per gli adempimenti, anche fiscali, che scadono in giorno festivo sono prorogati *“di diritto al giorno seguente non festivo”* (art. 2963 c.c., espressamente richiamato dall’art. 66 del DPR 600/73). Inoltre, *“il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo”* (art. 6 co. 8 del DL 31.5.94 n. 330 convertito nella L. 27.7.94 n. 473); la stessa regola si applica ai versamenti di tributi, contributi e premi da effettuare con il modello F24 (art. 18 co. 1 secondo periodo del DLgs. 9.7.97 n. 241). Anche i termini di presentazione e di trasmissione telematica delle dichiarazioni che scadono di sabato sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo (art. 2 co. 9 del DPR 22.7.98 n. 322, circ. Agenzia delle Entrate 25.1.2002 n. 6, § 3.1).  
Da ultimo, l’art. 7 co. 2 lett. l) del DL 13.5.2011 n. 70 convertito nella L. 12.7.2011 n. 106 ha stabilito che *“gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrare da articolazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo”*.

- 1 Si vedano gli artt. 3 e 8 del DPR 22.7.98 n. 322, come modificati dall’art. 10 del DL 1.7.2009 n. 78 convertito nella L. 3.8.2009 n. 102, e la circ. Agenzia delle Entrate 25.1.2011 n. 1; il termine finale di presentazione della dichiarazione IVA “separata” è stabilito al 30.9.2013.
- 2 Si vedano l’art. 2 commi da 1 a 1-*quater* del DL 6.12.2011 n. 201 convertito nella L. 27.12.2011 n. 214 e il provv. Agenzia delle Entrate 17.12.2012 n. 140973.
- 3 Si vedano il DM 7.2.2003 (pubblicato sulla *G.U.* 12.2.2003 n. 35) e il provv. Agenzia delle Entrate 8.4.2003 (pubblicato sulla *G.U.* 12.4.2003 n. 86) che ha approvato i modelli di istanza (IPC).
- 4 Si vedano gli artt. 8 e 9 del DLgs. 14.3.2011 n. 23 e l’art. 13 del DL 6.12.2011 n. 201 convertito nella L. 22.12.2011 n. 214, come modificato dall’art. 56 co. 1 del DL 24.1.2012 n. 1 convertito nella L. 24.3.2012 n. 27 e dall’art. 4 co. 5 del DL 2.3.2012 n. 16 convertito nella L. 26.4.2012 n. 44, la circ. Ministero dell’Economia e delle Finanze 18.5.2012 n. 3/DF, le “Linee Guida” del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11.7.2012 e la ris. Ministero dell’Economia e delle Finanze 11.1.2013 n. 1/DF in relazione agli adempimenti dichiarativi degli enti non commerciali. Termine così prorogato per effetto dell’art. 9 co. 3 lett. a) del DL 10.10.2012 n. 174 convertito nella L. 7.12.2012 n. 213. Il modello di dichiarazione, con le relative istruzioni, è stato approvato con il DM 30.10.2012 (pubblicato sulla *G.U.* 5.11.2012 n. 258).
- 5 Si vedano il DPR 13.3.2002 n. 69 (pubblicato sulla *G.U.* 19.4.2002 n. 92), il provv. Agenzia delle Entrate 20.11.2002 (pubblicato sulla *G.U.* 28.11.2002 n. 279), l’art. 80 co. 37 della L. 27.12.2002 n. 289 (Finanziaria 2003), l’art. 39 co. 13-*sexies* del DL 30.9.2003 n. 269 convertito nella L. 24.11.2003 n. 326 e l’art. 2 co. 31 della L. 24.12.2003 n. 350 (Finanziaria 2004).
- 6 Si vedano l’art. 3 co. 16-*sexies* del DL 2.3.2012 n. 16 convertito nella L. 26.4.2012 n. 44 e il DM 26.7.2012 (pubblicato sulla *G.U.* 9.8.2012 n. 185).
- 7 Si vedano l’art. 39 del DL 30.9.2003 n. 269 convertito nella L. 24.11.2003 n. 326, l’art. 1 co. 531 della L. 23.12.2005 n. 266 (Finanziaria 2006), come modificato dall’art. 38 del DL 4.7.2006 n. 223 convertito nella L. 4.8.2006 n. 248, l’art. 30-*bis* co. 1 - 2 del DL 29.11.2008 n. 185 convertito nella L. 28.1.2009 n. 2, il DM 12.4.2007 (pubblicato sulla *G.U.* 18.4.2007 n. 90), il DM 1.7.2010 (pubblicato sulla *G.U.* 22.7.2010 n. 169), il DM 12.10.2011 (pubblicato sulla *G.U.* 14.11.2011 n. 265), il DM 12.3.2012 (pubblicato sulla *G.U.* 23.5.2012 n. 119), la circ. Agenzia delle Entrate 13.5.2005 n. 21 e la nota dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato 2.3.2009 prot. n. 8167. In caso di temporanea situazione di difficoltà, può essere presentata istanza di rateizzazione all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, secondo quanto stabilito dal DM 23.4.2007 (pubblicato sulla *G.U.* 30.4.2007 n. 99).
- 8 La misura della sanzione è stata così stabilita per effetto dell’art. 1 co. 20 e 22 della L. 13.12.2010 n. 220 (legge di stabilità 2011), che ha modificato l’art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 472, a decorrere dalle violazioni commesse dall’1.2.2011. Inoltre, si segnala che l’art. 23 co. 31 del DL 6.7.2011 n. 98 convertito nella L. 15.7.2011 n. 111, modificando l’art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 471, ha ridotto le sanzioni applicabili ai ritardati versamenti che avvengono nei 14 giorni successivi alla scadenza di legge (le sanzioni variano, a seconda dei giorni di ritardo, dal 2% per un giorno di ritardo al 28% per 14 giorni di ritardo); se entro i suddetti 14 giorni si effettua il ravvedimento operoso (c.d. “ravvedimento *sprint*”), tali sanzioni sono ulteriormente ridotte ad un decimo (diventando quindi dello 0,2% per un giorno di ritardo e del 2,8% per 14 giorni di ritardo); in pratica, la sanzione ridotta del 3% si applica solo più ai ravvedimenti che vengono effettuati tra il 15° e il 30° giorno successivo alla scadenza del versamento; peraltro, come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 5.8.2011 n. 41 (§ 10), è possibile effettuare il “ravvedimento *sprint*” versando l’imposta entro 14 giorni dalla scadenza e i relativi interessi legali e la relativa sanzione ridotta entro il termine di 30 giorni. Con il DM 12.12.2011 (pubblicato sulla *G.U.* 15.12.2011 n. 291), il tasso di interesse legale è stato stabilito al 2,5%, a decorrere dall’1.1.2012, rispetto all’1,5% in vigore fino al 31.12.2011.
- 9 Si vedano gli artt. 21, 21-*bis* e 23 del DPR 633/72 e l’art. 46 del DL 30.8.93 n. 331 convertito nella L. 29.10.93 n. 427, come modificati o inseriti dall’art. 1 co. 325, 326 e 330 della L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), a decorrere dalle operazioni effettuate dall’1.1.2013.
- 10 Si veda l’art. 47 del DL 30.8.93 n. 331 convertito nella L. 29.10.93 n. 427, come modificato dall’art. 1 co. 326 della L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), a decorrere dalle operazioni effettuate dall’1.1.2013.

- 11 Si veda l'art. 6 co. 4 del DPR 9.12.96 n. 695. Si segnala che l'art. 15 del DPR 7.12.2001 n. 435 ha eliminato l'obbligo di allegare, al registro dei corrispettivi, gli scontrini e le ricevute fiscali riepilogative giornaliere.
- 12 Si veda l'art. 6 co. 1 del DPR 9.12.96 n. 695, come modificato dall'art. 7 co. 2 lett. aa) n. 1 del DL 13.5.2011 n. 70 convertito nella L. 12.7.2011 n. 106, entrato in vigore il 14.5.2011, che ha stabilito l'innalzamento del limite da 154,94 a 300,00 euro.
- 13 Si vedano l'art. 1 co. 429 - 432 della L. 30.12.2004 n. 311 (Finanziaria 2005), il provv. Agenzia delle Entrate 12.3.2009 e le circ. Agenzia delle Entrate 25.1.2010 n. 2 e 23.2.2006 n. 8.
- 14 Si veda l'art. 9 del DPR 30.12.99 n. 544. Ai sensi dell'art. 3 del DM 11.2.97, il prospetto deve essere tenuto ai sensi dell'art. 39 del DPR 633/72; il co. 1 del suddetto art. 39 è stato sostituito dall'art. 8 co. 2 della L. 18.10.2001 n. 383, abolendo l'obbligo della bollatura iniziale dei libri e registri; per effetto del rinvio a tale disposizione, deve ritenersi che anche il prospetto in esame non debba più essere bollato, ma solo numerato progressivamente.
- 15 Si vedano l'art. 20 del DPR 600/73 e la ris. Agenzia delle Entrate 24.6.2010 n. 58. Ai sensi dell'art. 3 del DM 11.2.97, il prospetto deve essere tenuto ai sensi dell'art. 39 del DPR 633/72; il co. 1 del suddetto art. 39 è stato sostituito dall'art. 8 co. 2 della L. 18.10.2001 n. 383, abolendo l'obbligo della bollatura iniziale dei libri e registri; per effetto del rinvio a tale disposizione, deve ritenersi che anche il prospetto in esame non debba più essere bollato, ma solo numerato progressivamente.
- 16 Si veda il DM 23.4.2007 (pubblicato sulla *G.U.* 30.4.2007 n. 99), come modificato dal DM 4.12.2007 (pubblicato sulla *G.U.* 19.12.2007 n. 294).
- 17 Si veda il DM 1.7.2010 (pubblicato sulla *G.U.* 22.7.2010 n. 169).
- 18 Ai sensi dell'art. 1 co. 79 della L. 24.12.2007 n. 247 e successive modifiche, nel 2013 nei confronti degli iscritti alla Gestione separata INPS *ex art.* 2 co. 26 della L. 8.8.95 n. 335 si applicano le aliquote del 27,72% (compreso il contributo assistenziale dello 0,72%), per i soggetti non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie né pensionati e del 20% (prima 18%), per gli iscritti anche ad altre forme previdenziali obbligatorie o pensionati. Si ricorda che l'incremento del contributo assistenziale dallo 0,50% allo 0,72% è avvenuto ad opera del DM 12.7.2007 (pubblicato sulla *G.U.* 23.10.2007 n. 247), a seguito dell'estensione delle tutele relative all'astensione obbligatoria dal lavoro per maternità (si vedano i chiarimenti forniti dal messaggio INPS 9.11.2007 n. 27090). Inoltre, si ricorda che, anche ai fini previdenziali, si applica il c.d. "principio di cassa allargato", previsto ai fini fiscali dall'art. 51 co. 1 del TUIR; pertanto, i compensi percepiti entro il 12.1.2013 (compreso), se riferiti all'anno precedente, sono assoggettati alla precedente aliquota del 18% in vigore nel 2012 e i relativi contributi devono essere versati in forma separata rispetto a quelli dovuti sugli altri compensi corrisposti a gennaio 2013, indicando come periodo di riferimento il mese di dicembre 2012.
- 19 L'art. 2 co. 12 della L. 27.12.2002 n. 289 (Finanziaria 2003) ha modificato l'art. 25-*bis* co. 6 del DPR 600/73, prevedendo una deduzione forfetaria delle spese pari al 22%; la circ. INPS 27.2.2003 n. 42 ha chiarito che la nuova base imponibile per l'applicazione della ritenuta fiscale si applica anche ai fini contributivi, ai sensi dell'art. 2 co. 1 del DM 2.5.96 n. 281. Il limite di 5.000,00 euro è stato introdotto dall'art. 44 co. 2 del DL 30.9.2003 n. 269 convertito nella L. 24.11.2003 n. 326 e vale come fascia di esenzione (circ. INPS 6.7.2004 n. 103), al netto della suddetta deduzione forfetaria del 22% (messaggio INPS 2.5.2005 n. 17078). Si applicano le stesse aliquote previste per i collaboratori coordinati e continuativi, con esclusione della "cassa allargata".
- 20 Per le borse di studio per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca, si veda l'art. 1 della L. 3.8.98 n. 315. Per gli assegni di ricerca, si vedano l'art. 22 della L. 30.12.2010 n. 240, che dal 2011 ha sostituito l'art. 51 co. 6 della L. 27.12.97 n. 449 (espressamente abrogato dall'art. 29 co. 11 della stessa L. 240/2010), e la circ. INPS 28.12.2011 n. 165. Per quanto riguarda gli assegni relativi alle attività di tutoraggio, si vedano l'art. 1 del DL 9.5.2003 n. 105 convertito nella L. 11.7.2003 n. 170, l'art. 4 co. 104 della L. 24.12.2003 n. 350 e l'art. 14 co. 8-*ter* del DL 14.3.2005 n. 35 convertito nella L. 14.5.2005 n. 80. Si applicano le stesse aliquote previste per i collaboratori coordinati e continuativi.
- 21 Si veda la L. 16.7.97 n. 230. Si applicano le stesse aliquote previste per i collaboratori coordinati e continuativi, con esclusione della "cassa allargata".
- 22 L'obbligo contributivo alla Gestione separata INPS *ex art.* 2 co. 26 della L. 8.8.95 n. 335 per gli associati in partecipazione che apportano solo lavoro è stato introdotto dall'art. 43 del DL 30.9.2003 n. 269 convertito nella L. 24.11.2003 n. 326, come modificato dall'art. 1 co. 157 della L. 30.12.2004 n. 311 (Finanziaria 2005). Si applicano le stesse aliquote previste per i collaboratori coordinati e continuativi, con esclusione della "cassa allargata".
- 23 L'obbligo contributivo alla Gestione separata INPS *ex art.* 2 co. 26 della L. 8.8.95 n. 335 è stato introdotto dall'art. 44 co. 2 del DL 30.9.2003 n. 269 convertito nella L. 24.11.2003 n. 326. Si applicano le stesse aliquote previste per i collaboratori coordinati e continuativi, con esclusione della "cassa allargata".
- 24 L'art. 21 del DL 6.12.2011 n. 201, convertito nella L. 22.12.2011 n. 214, a decorrere dall'1.1.2012, ha soppresso l'ENPALS e previsto l'attribuzione delle relative funzioni all'INPS; conseguentemente, presso l'INPS è stata costituita l'apposita "Gestione *ex* ENPALS" (si veda la circ. INPS 13.1.2012 n. 3).
- 25 Si vedano la circolare INAIL 10.1.2012 n. 1 e la nota INAIL 13.1.2012.
- 26 Si veda l'art. 6 del DPR 30.12.99 n. 544.
- 27 Si vedano l'art. 11 del DLgs. 18.12.2000 n. 47, come modificato dall'art. 8 co. 2 del DLgs. 12.4.2001 n. 168, le circ. Agenzia delle Entrate 20.3.2001 n. 29 e 6.8.2001 n. 78, nonché la ris. Agenzia delle Entrate 12.6.2001 n. 87.
- 28 Si vedano l'art. 2 co. 2 del DL 13.8.2011 n. 138 convertito nella L. 14.9.2011 n. 148, il DM 21.11.2011 (pubblicato sulla *G.U.* 26.11.2011 n. 276), la ris. Agenzia delle Entrate 9.1.2012 n. 4 e la circ. Agenzia delle Entrate 28.2.2012 n. 4.

- 29 Si vedano l'art. 33 del DL 31.5.2010 n. 78 convertito nella L. 30.7.2010 n. 122, come modificato dall'art. 23 co. 50-*bis* e 50-*ter* del DL 6.7.2011 n. 98 convertito nella L. 15.7.2011 n. 111, la ris. Agenzia delle Entrate 4.1.2011 n. 1, la circ. Agenzia delle Entrate 15.2.2011 n. 4, la ris. Agenzia delle Entrate 11.3.2011 n. 31 e la circ. Agenzia delle Entrate 5.8.2011 n. 41 (§ 15).
- 30 Si vedano l'art. 25-*ter* del DPR 29.9.73 n. 600, inserito dall'art. 1 co. 43 della L. 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007), la ris. Agenzia delle Entrate 5.2.2007 n. 19 che ha approvato i codici tributo, la circ. Agenzia delle Entrate 7.2.2007 n. 7, le ris. Agenzia delle Entrate 15.5.2007 n. 99 e 25.10.2007 n. 306.
- 31 Si vedano l'art. 2 co. 3 del DL 13.8.2011 n. 138 convertito nella L. 14.9.2011 n. 148, il DM 12.10.2011 (pubblicato sulla *G.U.* 14.11.2011 n. 265), il DM 16.12.2011 (pubblicato sulla *G.U.* 31.12.2011 n. 304) e la ris. Agenzia delle Entrate 29.2.2012 n. 20.
- 32 Si vedano l'art. 25 del DL 31.5.2010 n. 78 convertito nella L. 30.7.2010 n. 122, come modificato dall'art. 23 co. 8 del DL 6.7.2011 n. 98 convertito nella L. 15.7.2011 n. 111, il provv. Agenzia delle Entrate 30.6.2010, la ris. Agenzia delle Entrate 30.6.2010 n. 65, la circ. Agenzia delle Entrate 28.7.2010 n. 40, le ris. Agenzia delle Entrate 4.1.2011 n. 2 e 3 e 18.4.2011 n. 46.
- 33 Si vedano l'art. 32 del DL 31.5.2010 n. 78 convertito nella L. 30.7.2010 n. 122, come modificato e integrato dall'art. 8 co. 9 del DL 13.5.2011 n. 70 convertito nella L. 12.7.2011 n. 106, il provv. Agenzia delle Entrate 16.12.2011, la ris. Agenzia delle Entrate 9.12.2011 n. 119 e la circ. Agenzia delle Entrate 15.2.2012 n. 2.
- 34 Si vedano l'art. 1 co. 508 della L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013) e l'art. 6 della L. 26.9.85 n. 482.
- 35 Si vedano l'art. 73 co. 3 del DPR 633/72, il DM 13.12.79 e il provv. Agenzia delle Entrate 6.12.2010.
- 36 Con l'art. 32-*bis* del DL 22.6.2012 n. 83, convertito nella L. 7.8.2012 n. 134, è stato previsto un nuovo regime di applicazione dell'“IVA per cassa”, in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro, nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, previa opzione da parte del contribuente. Il differimento dell'esigibilità è, tuttavia, limitato nel tempo, essendo previsto che l'imposta diventi comunque esigibile dopo il decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione, salvo che, anteriormente a tale termine, il cessionario/commitente venga assoggettato a procedure concorsuali. L'opzione per l'“IVA per cassa” comporta altresì che il diritto alla detrazione dell'IVA relativa agli acquisti effettuati dal cedente o prestatore sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi, ovvero decorso un anno dal momento di effettuazione dell'operazione. Le disposizioni attuative del nuovo regime dell'“IVA per cassa” sono state emanate con il DM 11.10.2012, il quale ha altresì stabilito la decorrenza della nuova disciplina dalle operazioni effettuate dall'1.12.2012, e con il provv. Agenzia delle Entrate 21.11.2012 n. 165764; si vedano anche i chiarimenti forniti dalla circ. Agenzia delle Entrate 26.11.2012 n. 44.
- 37 L'art. 11 co. 1 del DPR 7.12.2001 n. 435 ha eliminato l'obbligo di indicare, in un'apposita sezione dei registri di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 633/72 (registri delle fatture emesse o dei corrispettivi), gli elementi necessari per il calcolo dell'IVA; tuttavia, il contribuente, qualora richiesto dall'Amministrazione finanziaria, è tenuto a fornire gli elementi in base ai quali ha operato la liquidazione periodica. La suddetta disposizione ha, inoltre, eliminato l'obbligo di annotazione, sui registri IVA, degli estremi dell'attestazione relativa all'avvenuto versamento.
- 38 Si vedano l'art. 8 della L. 18.6.98 n. 192 e la C.M. 18.2.99 n. 45/E.
- 39 Si vedano l'art. 1 co. 96 - 117 della L. 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008), il DM 2.1.2008 (pubblicato sulla *G.U.* 11.1.2008 n. 9), l'art. 27 del DL 6.7.2011 n. 98 convertito nella L. 15.7.2011 n. 111 e il provv. Agenzia delle Entrate 22.12.2011 n. 185820.
- 40 Si veda l'art. 1 co. 1 lett. c) del DL 29.12.83 n. 746 convertito nella L. 27.2.84 n. 17, come modificato dall'art. 1 co. 381 della L. 30.12.2004 n. 311 (Finanziaria 2005). L'art. 1 co. 4 del DL 2.3.2012 n. 16, convertito nella L. 26.4.2012 n. 44, ha ulteriormente modificato la norma in esame, stabilendo che la comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute debba avvenire “entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta”. Come chiarito dalla ris. Agenzia delle Entrate 1.8.2012 n. 82, “il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica in cui confluisce l'operazione costituisce il termine ultimo per eseguire l'adempimento. Resta ferma, quindi, la possibilità per i contribuenti che ricevono lettere d'intento da esportatori abituali di effettuare la comunicazione anche se la relativa operazione non imponibile non è stata ancora effettuata”. Il modello per effettuare la comunicazione in esame rimane quello approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 14.3.2005; come chiarito dalla suddetta risoluzione, il campo “Periodo di riferimento” può essere compilato indicando esclusivamente l'anno di riferimento, sia nell'ipotesi in cui la comunicazione venga effettuata avendo riguardo alla data di effettuazione dell'operazione non imponibile, sia nei casi in cui la comunicazione risulti antecedente alle medesime operazioni.
- 41 Si vedano gli artt. 25-32 del DL 18.10.2012 n. 179 convertito nella L. 17.12.2012 n. 221.
- 42 Secondo quanto stabilito dalla Fondazione Enasarco, le aziende che utilizzano il RID per il pagamento dei contributi devono validare la distinta *on line* almeno 10 giorni lavorativi prima della scadenza per essere sicuri che il versamento arrivi puntuale alla Fondazione e per non incorrere in sanzioni, in quanto la Banca tesoriere della Fondazione necessita di tali giorni per la lavorazione dei RID; rimangono invece invariate le procedure per il pagamento tramite MAV.
- 43 Si vedano il DLgs. 11.2.2010 n. 18, il DM 22.2.2010 (pubblicato sulla *G.U.* 5.3.2010 n. 53), la determinazione Agenzia delle Dogane 22.2.2010 n. 22778, la circ. Agenzia delle Entrate 18.3.2010 n. 14, la determinazione Agenzia delle Dogane 7.5.2010 n. 63336, la circ. Agenzia delle Entrate 21.6.2010 n. 36 e la circ. Agenzia delle Entrate 6.8.2010 n. 43.
- 44 Si vedano i co. 6-*ter* e 6-*quater* dell'art. 4 del DPR 22.7.98 n. 322, inseriti dall'art. 5 co. 1 lett. c) del DPR 16.4.2003

- n. 126, che ha abrogato l'art. 7-*bis* del DPR 600/73. Il modello CUD 2013 è stato approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 11.1.2013.
- 45 Si veda l'art. 3 del provv. Agenzia delle Entrate 11.1.2013, che ha approvato il modello CUD 2013.
- 46 Si vedano i co. 6-*ter* e 6-*quater* dell'art. 4 del DPR 22.7.98 n. 322, inseriti dall'art. 5 co. 1 lett. c) del DPR 16.4.2003 n. 126, che ha abrogato l'art. 7-*bis* del DPR 600/73. Lo schema di certificazione da utilizzare è stato approvato dal provv. Agenzia delle Entrate 7.1.2013 n. 1841.
- 47 Si vedano l'art. 10 del DLgs. 21.11.97 n. 461 e l'art. 4 del provv. Agenzia delle Entrate 11.1.2013, che ha approvato il modello CUD 2013.
- 48 Si vedano gli artt. 3, 8 e 8-*bis* del DPR 22.7.98 n. 322, come modificati dall'art. 10 del DL 1.7.2009 n. 78 convertito nella L. 3.8.2009 n. 102, e la circ. Agenzia delle Entrate 25.1.2011 n. 1.
- 49 Si vedano l'art. 8-*bis* del DPR 22.7.98 n. 322, come modificato dall'art. 10 del DL 1.7.2009 n. 78 convertito nella L. 3.8.2009 n. 102, e la circ. Agenzia delle Entrate 25.1.2011 n. 1.
- 50 Si vedano gli artt. 8 e 9 del DLgs. 14.3.2011 n. 23 e l'art. 13 del DL 6.12.2011 n. 201 convertito nella L. 22.12.2011 n. 214, come modificato dall'art. 56 co. 1 del DL 24.1.2012 n. 1 convertito nella L. 24.3.2012 n. 27 e dall'art. 4 co. 5 del DL 2.3.2012 n. 16 convertito nella L. 26.4.2012 n. 44, la circ. Ministero dell'Economia e delle Finanze 18.5.2012 n. 3/DF e le "Linee Guida" del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11.7.2012. Il modello di dichiarazione, con le relative istruzioni, è stato approvato con il DM 30.10.2012 (pubblicato sulla *G.U.* 5.11.2012 n. 258).
- 51 Si vedano l'art. 10 della L. 8.5.98 n. 146, la circ. Agenzia delle Entrate 11.7.2012 n. 30 (§ 10) e il comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate 23.11.2012 n. 148.
- 52 Si vedano l'art. 3 del DPR 5.10.2001 n. 404, il provv. Agenzia delle Entrate 30.5.2002 (pubblicato sulla *G.U.* 12.6.2002 n. 136) che ha approvato le modalità e le specifiche tecniche con le quali effettuare tali trasmissioni, il comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate 24.4.2003 e il DPR 16.4.2003 n. 126 (pubblicato sulla *G.U.* 5.6.2003 n. 128). Si vedano anche i chiarimenti forniti con la ris. Agenzia delle Entrate 10.1.2003 n. 5.
- 53 Si vedano l'art. 2615-*bis* c.c. e l'art. 11 del DPR 7.12.95 n. 581.
- 54 Si vedano gli artt. 39 e 40 del DL 25.6.2008 n. 112 convertito nella L. 6.8.2008 n. 133, come modificati dall'art. 40 co. 4 del DL 6.12.2011 n. 201 convertito nella L. 22.12.2011 n. 214 e dall'art. 19 del DL 9.2.2012 n. 5 convertito nella L. 4.4.2012 n. 35, il DM 9.7.2008 (pubblicato sulla *G.U.* 18.8.2008 n. 192), la circ. Ministero del Lavoro 21.8.2008 n. 20, il *vademecum* del Ministero del Lavoro disponibile sul sito Internet [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it), le note Min. Lavoro 30.10.2008 n. 15109, 3.12.2008 n. 17292 e 7.1.2009 n. 102, le note INAIL 10.9.2008 n. 7095, 19.9.2008 n. 7357, 9.12.2008 n. 9159 e 7.1.2009 n. 137, l'interpello Min. Lavoro 13.12.2011 n. 47 e la circ. Min. Lavoro 16.2.2012 n. 2.
- 55 Si vedano l'art. 44 co. 9 del DL 30.9.2003 n. 269 convertito nella L. 24.11.2003 n. 326, i messaggi INPS 25.11.2009 n. 27172, 5.2.2010 n. 3872, 25.8.2011 n. 16744, 22.11.2011 n. 21947 e 6.6.2012 n. 9668, le circ. INPS 15.1.2010 n. 7, 28.1.2011 n. 13, 8.2.2011 n. 28 e 7.8.2012 n. 105.
- 56 Si vedano l'art. 17 co. 3-*bis* del DPR 26.4.86 n. 131 e la C.M. 12.2.99 n. 36/E.
- 57 Si vedano l'art. 9 della L. 29.10.61 n. 1216, il DM 15.7.2010 (pubblicato sulla *G.U.* 9.9.2010 n. 211) che ha esteso il regime dei versamenti unificati e della compensazione con il modello F24 Accise, la ris. Agenzia delle Entrate 22.10.2010 n. 109 che ha approvato i relativi codici tributo e la ris. Agenzia delle Entrate 21.2.2011 n. 19.
- 58 Si vedano gli artt. 4-*bis* e 9 della L. 29.10.61 n. 1216, l'art. 17 del DLgs. 6.5.2011 n. 68, il provv. Agenzia delle Entrate 29.12.2011 n. 178484, con il quale è stato anche approvato il nuovo modello di denuncia, e il provv. Agenzia delle Entrate 20.4.2012 n. 47689.
- 59 Si vedano l'art. 32 del DPR 600/73, l'art. 51 del DPR 633/72, il provv. Agenzia delle Entrate 22.12.2005 (pubblicato sul S.O. n. 6 alla *G.U.* 10.1.2006 n. 7), il provv. Agenzia delle Entrate 12.11.2007 (pubblicato sul S.O. n. 244 alla *G.U.* 24.11.2007 n. 274), la determinazione Agenzia delle Dogane 4.7.2011 n. 63763, il provv. Ministero dell'Economia e delle Finanze 11.10.2011 (pubblicato sulla *G.U.* 24.10.2011 n. 248) e il provv. Agenzia delle Entrate 6.12.2011 n. 175022.
- 60 Si vedano l'art. 7 del DPR 29.9.73 n. 605, l'art. 37 co. 4 e 5 del DL 4.7.2006 n. 223 convertito nella L. 4.8.2006 n. 248, il provv. Agenzia delle Entrate 19.1.2007 (pubblicato sul S.O. n. 38 alla *G.U.* 15.2.2007 n. 38), il provv. Agenzia delle Entrate 20.12.2010, i provv. Agenzia delle Entrate 6.12.2011 n. 175022 e n. 175033.
- 61 Si vedano l'art. 7 del DPR 29.9.73 n. 605, come modificato dall'art. 63 co. 1 del DLgs. 21.11.2007 n. 231, il provv. Agenzia delle Entrate 19.1.2007 (pubblicato sul S.O. n. 38 alla *G.U.* 15.2.2007 n. 38), il provv. Agenzia delle Entrate 29.2.2008, il provv. Agenzia delle Entrate 20.12.2010, i provv. Agenzia delle Entrate 6.12.2011 n. 175022 e n. 175033.
- 62 Si vedano l'art. 1 co. 1 - 3 del DL 25.3.2010 n. 40 convertito nella L. 22.5.2010 n. 73, il DM 30.3.2010 (pubblicato sulla *G.U.* 16.4.2010 n. 88), il DM 5.8.2010 (pubblicato sulla *G.U.* 17.8.2010 n. 191), il provv. Agenzia delle Entrate 28.5.2010 che ha approvato il modello di comunicazione, il provv. Agenzia delle Entrate 5.7.2010 che ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati, le circ. Agenzia delle Entrate 21.10.2010 n. 53, 28.10.2010 n. 54, 28.1.2011 n. 2 e 21.6.2011 n. 28 (§ 2), nonché le ris. Agenzia delle Entrate 29.11.2010 n. 121 e 6.7.2011 n. 71. L'art. 2 co. 8 del DL 2.3.2012 n. 16 convertito nella L. 26.4.2012 n. 44, modificando l'art. 1 co. 1 del suddetto DL 40/2010, ha stabilito che l'obbligo di comunicazione sussiste se le operazioni sono di importo superiore a 500,00 euro.
- 63 Si vedano l'art. 49 del DL 30.8.93 n. 331 convertito nella L. 29.10.93 n. 427, come modificato dall'art. 2 del DLgs. 11.2.2010 n. 18, e il provv. Agenzia delle Entrate 16.4.2010, che ha approvato il nuovo modello INTRA-12. Si segnala



che l'art. 1 co. 326 della L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013) ha modificato la disciplina del suddetto art. 49, a decorrere dalle operazioni effettuate dall'1.1.2013.

- 64 Si veda l'art. 4 del DPR 10.11.97 n. 444. Peraltro, si segnala che l'art. 7 co. 2 lett. p) del DL 13.5.2011 n. 70 convertito nella L. 12.7.2011 n. 106, entrato in vigore il 14.5.2011, inserendo il nuovo co. 3-*bis* all'art. 1 del suddetto DPR 444/97, ha stabilito che non sono soggetti all'obbligo di tenuta della scheda carburante i soggetti che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, di debito o prepagate, emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione all'Anagrafe tributaria previsto dall'art. 7 co. 6 del DPR 605/73; si vedano anche i chiarimenti forniti dalla circ. Agenzia delle Entrate 9.11.2012 n. 42.
- 65 Si vedano l'art. 1 della L. 17.1.2000 n. 7 e il provv. UIC 14.7.2000 (pubblicato sulla *GU*. 5.8.2000 n. 182) che ha anche approvato la relativa modulistica. Il limite di 12.500,00 euro è stato stabilito dal DM 17.10.2002 (pubblicato sulla *GU*. 11.12.2002 n. 290), rispetto al precedente limite di 10.329,14 euro. Si segnala, infatti, che l'art. 62 del DLgs. 21.11.2007 n. 231 ha stabilito, a decorrere dall'1.1.2008, la soppressione dell'UIC e il passaggio delle relative competenze alla Banca d'Italia.
- 66 Si vedano gli artt. 21 e 21-*bis* del DPR 633/72, come modificati o inseriti dall'art. 1 co. 325 della L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), a decorrere dalle operazioni effettuate dall'1.1.2013.
- 67 Si veda l'art. 46 del DL 30.8.93 n. 331 convertito nella L. 29.10.93 n. 427, come modificato dall'art. 2 del DLgs. 11.2.2010 n. 18. Si segnala che l'art. 1 co. 326 della L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013) ha modificato la disciplina del suddetto art. 46, a decorrere dalle operazioni effettuate dall'1.1.2013.
- 68 Si veda il DM 23.4.2007 (pubblicato sulla *GU*. 30.4.2007 n. 99).
- 69 Si vedano l'art. 2 co. 3 del DL 13.8.2011 n. 138 convertito nella L. 14.9.2011 n. 148, il DM 12.10.2011 (pubblicato sulla *GU*. 14.11.2011 n. 265) e il DM 16.12.2011 (pubblicato sulla *GU*. 31.12.2011 n. 304).
- 70 Si vedano l'art. 10 del DM 8.8.2000 e il DM 6.2.2006 (pubblicato sulla *GU*. 15.2.2006 n. 38).
- 71 Si veda il DM 20.11.2007 (pubblicato sul S.O. n. 7 alla *GU*. 11.1.2008 n. 9), come modificato dal DM 3.8.2010 (pubblicato sulla *GU*. 5.10.2010 n. 233).